



Allegato B

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA (MEPA) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE ED ALIMENTI MEDIANTE INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI NELLE STRUTTURE DELL’A.S.T. DI MACERATA

Sommario

1. PREMESSE.....	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
3. OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
4. DURATA DELL'APPALTO, VALORE DELLA CONCESSIONE, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI.....	5
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	7
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	8
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	9
7.1 Requisiti di idoneità.....	9
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	9
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	9
Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie.....	10
Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	Errore. Il segnalibro non è definito.
8. AVVALIMENTO.....	10
9. SUBAPPALTO.....	11
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	12
11. GARANZIA DEFINITIVA.....	13
12. SOPRALLUOGO.....	14
13. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ.....	15
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	15
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	17
16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	17
16.1 Dichiarazioni generali.....	17
16.2 Documento di gara unico europeo.....	18
16.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	19
17. OFFERTA TECNICA.....	22
18. OFFERTA ECONOMICA.....	23
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	25
19.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	26
19.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.....	26
19.3 Metodo per il calcolo dei punteggi.....	26
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	27
21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	29
22. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	30
23. CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA.....	30
24. ULTERIORI PREROGATIVE DI SALVAGUARDIA DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	31
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	32

1. PREMESSE

Questa Amministrazione intende affidare in concessione il servizio di somministrazione bevande ed alimenti mediante installazione di distributori automatici nelle strutture dell' A.S.T. di Macerata, mediante procedura telematica negoziata sulla Piattaforma Mepa (ex art. 187 del codice) e con applicazione del criterio di aggiudicazione di cui all'art. 185 del D.lgs. 36/2013, secondo il progetto di fattibilità e i relativi criteri di valutazione di cui all'allegato A1 Criteri di Valutazione

La procedura in oggetto è stata indetta con determina a contrarre n. _____.

La durata del procedimento è prevista pari a quattro mesi dalla pubblicazione della RDO sulla Piattaforma Mepa, fatte salve circostanze eccezionali di cui all'All I.3 comma 5 del Codice .

I luoghi di svolgimento del servizio sono specificati nel capitolato tecnico di gara e allegati

Ai sensi dell'articolo 57 del Dlgs. 36/2023, la presente procedura è conforme alle specifiche tecniche e a alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi a “**SERVIZI DI RISTORO E DISTRIBUTORI AUTOMATICI**” approvato con il Dm. 6 novembre 2023.

Il luogo di svolgimento dell'appalto è Macerata [codice **NUTS ITE33**].

L'appalto non è suddiviso in lotti.

In relazione a quanto previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici, è stato richiesto il seguente codice CIG: _____

CUI S02095680431202400002

Il **Responsabile Unico del Progetto**, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è la Dott.ssa Meri Lattanzi, il Responsabile della fase di affidamento e collaboratore principale del Rup è la Dott.ssa Sara Sciamanna ed il collaboratore semplice del RUP è la Dott.ssa Susanna Righi, funzionari dell' AST MACERATA – Ufficio Acquisti e Logistica.
Punti di contatto: meri.lattanzi@sanita.marche.it / sara.sciamanna@sanita.marche.it – susanna.righi@sanita.marche.it pec ast.macerata@emarche.it.

Il **direttore dell'esecuzione** sarà individuato con successivo atto della Stazione Appaltante nella determina di aggiudicazione.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende quanto appresso schematizzato.

1) Allegato A) capitolato tecnico e relativi allegati;

- All. A.1 Criteri di valutazione
- All. A.2 Piano economico- Finanziario
- All. A.3 Elenco distributori

2) Allegato B) Disciplinare di gara e relativi allegati di seguito elencati:

- Allegato B 1) Modulo dichiarazione sostitutiva relative al possesso dei requisiti di ordine generale;
- Allegato B 2) Modulo dichiarazioni integrative;
- Allegato B 3); Modulo accett traduzione
- Allegato B 4) Modulo dichiarazioni normativa antimafia
- Allegato B 5) Modulo dichiarazione di conformità
- Allegato B 6) Modulo dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria;
- Allegato B7) Modulo dichiarazione subappalto
- EDGUE xml (generato a Sistema)

- 3) Documenti sui rischi per ditte appaltatrici o prestatrici d'opera
- 4) Allegato D) Modulo offerta economica di dettaglio/PEF;

L'impresa partecipante dovrà essere in possesso dell'Abilitazione MEPA relativa al Bando di abilitazione "Servizi" Classe merceologica "Ristorazione" – Categoria 5 "servizio di gestione distributori automatici" – CPV 42933000-5.

Con la presentazione dell'offerta telematica si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni previste negli atti di gara, ivi comprese le comunicazioni/comunicati pubblicati dalla Stazione Appaltante sul Portale "Acquistinretepa".

Si evidenzia che le condizioni di gara e di contratto previste nell'ambito della documentazione del Bando di abilitazione Mepa di riferimento sono integrate e/o modificate dalle clausole contenute negli atti di gara predisposti dalla Stazione Appaltante, le quali prevarranno, pertanto, in caso di contrasto con quanto previsto dai cc.dd. Documenti del Mercato elettronico.

In caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Mepa (tramite il sistema di comunicazione MePa) nei termini fissati nella RDO. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana entro il termine indicato nella piattaforma MePa per la specifica RDO.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma MePa. Entro il medesimo termine è fatta salva la facoltà dell'Stazione Concedente di rendere chiarimenti spontanei.

I concorrenti dovranno visionare costantemente tale sezione della Piattaforma MePa.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

In caso di mancato funzionamento o malfunzionamento della piattaforma di negoziazione è possibile inviare le comunicazioni all'indirizzo pec : ast.macerata@emarche.it previa autorizzazione della Stazione Appaltante. In detto caso il concorrente allega idonea documentazione a comprova costituita da report del gestore della piattaforma attestante il malfunzionamento.

2.3 Comunicazioni

Le comunicazioni previste dall'art.90 del Dlgs 36/2023 verranno effettuate dalla SA mediante il sistema di comunicazione MePa.

La presentazione dell'offerta comporta l'elezione del domicilio nella Piattaforma MePa – "Comunicazioni" per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto e l'autorizzazione alla Stazione Appaltante ad inviare tramite la piattaforma MePa le comunicazioni.

In caso di mancato funzionamento o malfunzionamento della piattaforma di negoziazione la SA si riserva di inviare le comunicazioni all'indirizzo pec dell'Operatore Economico.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento in concessione del **SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE ED ALIMENTI MEDIANTE INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI NELLE STRUTTURE DELL'A.S.T. DI MACERATA**, le cui caratteristiche sono declinate nel Capitolato Tecnico.

Il servizio è senza oneri a carico dell'Amministrazione in quanto il provento della ditta affidataria sarà assicurato esclusivamente dal pagamento diretto delle prestazioni da parte degli utenti.

Si precisa, quindi, che l'utilizzo del servizio è facoltativo da parte dell'utenza e, pertanto, la ditta affidataria non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa per l'eventuale mancata partecipazione.
Alla ditta affidataria non verrà corrisposto alcun compenso da parte dell'Amministrazione per il servizio prestato.

La concessione non viene suddivisa in lotti in quanto le attività in questa previste sono strettamente connesse e necessitano di una gestione unitaria e coordinata che garantisca anche un livello di monitoraggio adeguato dell'efficiente gestione del servizio prestato.

Un'eventuale suddivisione in lotti non garantirebbe, infatti, efficienza e economicità nell'esecuzione delle attività oggetto di contratto, comportando invece criticità tecniche e operative nell'intera organizzazione ed esecuzione del servizio stesso.

La partecipazione delle piccole e medie imprese è stata favorita con la previsione di minimi requisiti di partecipazione.

La descrizione del servizio è la seguente:

Tabella n. 1 – Descrizione

Numero Lotto	oggetto del lotto	cpv principale
1	Concessione del servizio di somministrazione bevande ed alimenti mediante installazione di distributori automatici nelle strutture dell'A.S.T. di Macerata	42933000-5

Il dettaglio delle prestazioni è descritto nel capitolato tecnico di gara.

Per la Concessione trovano applicazione i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili (approvato con DM 6 novembre 2023, in G.U. n. 282 del 2 dicembre 2023) in vigore dal 1° aprile 2024.

4. DURATA DELL'APPALTO, VALORE DELLA CONCESSIONE, CANONE DI CONCESSIONE, OPZIONI

4.1 Durata

La durata dell'appalto è stabilita in **6 anni**, decorrenti dalla data di verbale di consegna dei distributori automatici presso tutte le strutture interessate dalla concessione (la decorrenza si intende dalla data dell'ultimo distributore consegnato ed installato) fatta salva la possibilità di recedere anticipatamente (anche con particolare riferimento all'ipotesi che, nel corso dell'appalto, siano attive, a condizioni economiche più favorevoli, convenzioni avente analogo oggetto da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche [SUAM] ex L.R. Marche n. 12/2012 e D.G.R. Marche n. 1670/2012) o in caso di disponibilità di idonee convenzioni da parte di CONSIP.

La Stazione Appaltante potrà inoltre recedere o risolvere il contratto nei casi previsti dalla documentazione di gara incluso il caso in cui si proceda ad una modifica dell'assetto organizzativo delle strutture sanitarie.

La durata della concessione è stata stimata tenendo conto del periodo necessario per il recupero degli investimenti da parte del concessionario, nonché per il conseguimento di una remunerazione adeguata del capitale investito e il raggiungimento degli obiettivi contrattuali.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice stimato in un periodo di 6 (sei) mesi

4.2 Valore della concessione. Canone di concessione. PEF.

Il valore globale stimato della concessione ai sensi dell'art. 179 del Codice, è pari a 2.400.000,00 € ed è stato calcolato sulla base del fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA.

La determinazione del valore della concessione è necessaria al fine di ottemperare anche agli obblighi di cui agli artt. 179 (Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni) e 14 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) del Codice dei Contratti.

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, il quale assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio in parola, risultando determinanti le scelte strategiche e commerciali che verranno adottate dallo stesso per la gestione del servizio.

Salvo quanto stabilito dell'art. 192 del Codice, eventuali variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del Concessionario in quanto rientranti nella normale alea di tale tipologia di contratto.

E' posto a base di gara il canone concessorio complessivo per anni 6 pari a € 391.500,00 iva esclusa, calcolato sulla base del canone concessorio annuale pari ad € 750,00 iva esclusa a distributore per n. 87 distributori totali.

Il contratto collettivo considerato è il contratto collettivo nazionale Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi.

I costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato per la durata del contratto al netto di opzioni sono pari al **20%** calcolati sulla base:

- a) della tipologia di figure professionali potenzialmente necessarie per l'espletamento del servizio, nonché del loro numero e orario di servizio
- b) del CCNL applicabile: Commercio Terziario, Distribuzione e Servizi.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

I costi per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze sono pari a € **306,00** Iva esclusa ed essi non sono compresi nell'importo a base di gara.

È comunque onere di ciascun Operatore Economico elaborare, relativamente agli oneri della sicurezza interni afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

L'O.E. concorrente, ai sensi dell'art. 108 comma 9, dovrà altresì indicare nell'offerta economica oltre al prezzo offerto anche le seguenti voci di costo:

- i propri costi della manodopera
- gli oneri della sicurezza interni collegati alla specifica attività posta in essere dall'operatore economico;

2. Il Concessionario dovrà corrispondere all'Amministrazione un canone minimo annuo per distributore pari a € 750,00 (IVA esclusa); tale canone tiene conto della stima effettuata dalla SA per il ristoro/rimborso dei costi sostenuti dalla stessa per l'utilizzo degli spazi e dei costi per utenze (acqua, energia elettrica) e spese incrementalmente per pulizie e gestione rifiuti originati dalla presenza degli stessi distributori. Detto importo si intende non ribassabile.

Il numero di distributori da installare è specificato nell'Allegato A3, ed è pari a **n.87**.

Il canone complessivo annuale potrà variare, in base al reale numero di distributori annualmente installati, a seguito di nuove installazioni o al ritiro di distributori automatici che potranno avvenire ai sensi dell'art. 189 del Codice. A tal fine verrà preso a riferimento il canone unitario annuale, così come risultante dall'offerta presentata in sede di gara.

3. Al fine di agevolare la partecipazione degli operatori economici, con l'intenzione di fornire ai concorrenti informazioni utili per la predisposizione delle relative offerte, è allegato un Piano Economico Finanziario di massima (PEF) redatto dalla SA che costituisce una simulazione di analisi economica dei costi e dei ricavi derivanti dalla gestione del servizio in concessione dal quale si desume la sostenibilità e il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario.

Il piano economico-finanziario di massima elaborato da questa Amministrazione ha infatti il solo scopo di dimostrare la fattibilità dell'iniziativa e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti/costi per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione dei servizi in concessione.

Il Concessionario sarà chiamato infatti, in sede di offerta economica, a presentare un proprio PEF che dovrà essere finanziariamente sostenibile ed economicamente conveniente.

4.3. revisione contratto di concessione

In corso di esecuzione, al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari ed imprevedibili si applica quanto previsto dall'art.192 del D.lgs. 36/2023

4.3.1 revisione prezzi

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei prodotti offerti, superiore al cinque per cento dei medesimi, è ammessa la revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 36/2023. Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi unitari dei prodotti erogati dai distributori, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del d.lgs. 36/2023, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi, elaborati dall'ISTAT nel periodo di riferimento.

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. i prezzi saranno adeguati automaticamente in aumento o in diminuzione in base all'indice: PC (prezzi al consumo) classificazione EICOP INDICE ISTAT [00ST] indice generale senza tabacchi, reperibile sul portale istituzionale ISTAT <https://www.istat.it>, al link http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCSP_NIC1B2015.

Nelle Tabelle di riferimento di cui all'Allegato II.2bis al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., è stato preso in considerazione il CPV 55900000-9, compreso nella Tabella D3, associato a due indici tra cui l'Amministrazione può operare la scelta. L'Ente, valutato l'oggetto dell'appalto ha optato per l'indicazione di un unico indice, senza effettuare ponderazioni. Tale scelta è motivata dalla congruenza dell'indice scelto in relazione alla struttura dei costi derivanti dall'oggetto del contratto e da ragioni di semplicità gestionale nell'interesse di entrambe le parti.

L'Istituto, tramite il RuP e il DEC della gara, monitorerà l'andamento del predetto indice in base alla frequenza prevista per l'indice medesimo, reperibile al link soprariportato, valutando la sussistenza delle condizioni per l'attivazione della clausola di revisione dei prezzi.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione.

Le successive rilevazioni prenderanno a riferimento la differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese oggetto del precedente adeguamento.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice e s.m.i.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice e s.m.i. che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d), e 66, comma 1 lettera g), sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata e a sua volta un consorzio di cui all'art.64, comma 2, lett. b) e c) è tenuto anch'esso ad indicare in sede di offerta le consorziate per le quali concorre. Si applicano le disposizioni dell'art.67 del codice come modificato dal DLgs 209/24. Tali dichiarazioni vengono rese nell'apposita sezione del facsimile di domanda di partecipazione predisposto dalla stazione appaltante già in sede di presentazione dell'offerta (Busta A)

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi, tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale, a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di

rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Ai sensi dell'art. 67 del codice e smi, in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) c) e d) e 66 lett.g), i requisiti di cui al punto 8 (requisiti generali di cui agli art. 94 e 95) sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Gli operatori economici dovranno dichiarare nel DGUE, nonché negli Allegati relativi alle Dichiarazioni integrative e Cause di esclusione tutte le fattispecie ricadenti nell'ambito di applicazione dei predetti articoli

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. In tal

caso, l'O.E. potrà produrre una relazione redatta da parte dell'Organismo di vigilanza che attesti l'adeguatezza delle misure di selfcleaning adottate rispetto alle finalità perseguite.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011. Tale dichiarazione è contenuta e potrà essere resa utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla stazione appaltante denominato "Dichiarazioni integrative".

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtual dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1 Requisiti di idoneità

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente di cui al comma 3 dell'art.100 del codice, presenta dichiarazione ai sensi del medesimo comma.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Esecuzione negli ultimi 10 anni di una o più servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo decennio uno o più servizi analoghi da specificare come sotto richiesto:

- elenco del servizio e/o dei principali servizi effettuati negli ultimi 10 anni immediatamente antecedenti la data di pubblicazione della RDO sulla Piattaforma Mepa, con l'indicazione dei rispettivi fatturati, date e destinatari, pubblici o privati, *(il settore di attività è individuato in senso ampio, quale ambito di attività in cui si inserisce l'oggetto dell'appalto e non coincidente con esso)* di importo complessivo minimo pari al valore annuale stimato della concessione indicato nel PEF (indipendentemente dal valore relativo a ciascuna singolo Servizio). Si potranno indicare anche contratti in corso di esecuzione; in ogni caso sia per contratti conclusi che in corso di esecuzione sarà considerato solo l'importo correttamente eseguito nel triennio di riferimento.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di 10 anni, il requisito è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto $[(\text{importo minimo richiesto} / 10) \times \text{anni di attività}]$.

Il requisito di capacità tecnica e professionale sopra indicato andrà dichiarato **nel DGUE** e, per maggior chiarezza, **in documento allegato che riporti in specifica tabella: i servizi prestati, gli Enti pubblici o private di destinazione, gli importi e l'annualità/le annuità di riferimento.**

Tale requisito è richiesto per accertare la specifica attitudine del concorrente a realizzare le prestazioni oggetto della gara e per l'esigenza di acquisire conoscenza della precedente attività dell'impresa in quanto le esperienze maturate rappresentano significativi indici della capacità dell'impresa di eseguire la prestazione oggetto dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante:

-in caso di committente pubblico:

- certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni/ente contraente con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- in assenza dei certificati di cui al punto precedente, apposita dichiarazione dell'appaltatore contenente i dati della Pubblica Amministrazione, l'importo, il periodo di svolgimento, accompagnato da:
 - ✓ copia del contratto o lettera/e d'ordine o di altra documentazione equivalente;
 - ✓ copia delle fatture elettroniche emesse nei confronti della P.A.;

-in caso di committente privato:

- originale o copia autentica della dichiarazione rilasciata dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- in assenza della dichiarazione di cui al punto precedente, apposita dichiarazione dell'appaltatore contenente i dati del committente, l'importo, il periodo di svolgimento, accompagnato da:
 - ✓ originale o copia autentica del contratto o atto analogo, quale l'accettazione del preventivo,
 - ✓ da copia delle fatture emesse nei confronti del privato.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1 deve essere posseduto:

- ✓ da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- ✓ da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito delle forniture analoghe di cui al precedente punto 7.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

a) il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese oppure nell'albo delle imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Si applica l'art.67 del Codice come modificato dal Dlgs 209/24.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, fermo restando il disposto degli art. 94 e 95 e del comma 3 dell'art.67, possono partecipare alla procedura di gara utilizzando i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e professionale sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

I consorzi stabili partecipano alla gara utilizzando i requisiti di qualificazione posseduti dalle consorziate non designate per l'esecuzione del contratto ricorrendo all'istituto dell'avvalimento.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice e smi, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, si applica l'art.104 comma 12 del Codice come modificato dal Dlgs 209/2024.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 8 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 9 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 (quindici) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Si applica per i consorzi l'art. 67 del Codice come modifica dal DLGS.209/24 comma 7.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai fini della dichiarazione di subappalto, la stazione appaltante ha predisposto apposito modulo da compilare denominato “*Modulo Dichiarazione di subappalto*” da inserire nella busta digitale contenente la documentazione amministrativa.

Nella dichiarazione di subappalto andranno in ogni caso specificate le attività oggetto di subappalto ed, eventualmente, la quota (espressa in percentuale) che si intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

In particolare, ai sensi dell'art. 119, comma 3, lett. d), del Codice, non si configurano attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto ma è facoltà del concorrente di dichiararli sin da subito in sede di partecipazione alla gara al fine di agevolare la comprova dell'avvenuta sottoscrizione dei medesimi. A detto scopo, tali contratti continuativi possono essere dichiarati nel modello predisposto dalla stazione appaltante denominato “*facsimile di domanda di partecipazione* (allegato B 1).”

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 4, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario della concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Per la finalità di cui sopra l'aggiudicatario del contratto di appalto, qualora sia soggetto diverso dal preesistente, avrà l'obbligo di applicare il contratto collettivo nazionale di maggior favore del settore di riferimento, ovvero il CCNL CCNL per i dipendenti delle aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi - CONFCOMMERCIO (codice CNEL H011) vigente, firmato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, garantendone, altresì, l'integrale applicazione ai dipendenti assunti a condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 42 della L. n. 92/2012, senza periodo di prova e con riconoscimento dell'anzianità economica maturata e maturanda e con il mantenimento della sede lavorativa in essere, fatte salve le richieste di trasferimento da parte del personale. Ai fini di cui sopra, secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 13 relative alle clausole sociali (approvate con delibera del Consiglio n. 114 del 13/02/2019), dovrà essere inserito nell'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, anche a seguito di soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale, che costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata per la quale si impone l'esclusione dalla gara, salvo il caso in cui il concorrente abbia ottemperato alle disposizioni del disciplinare «accettando nella sostanza la clausola sociale ed illustrando in primis le concrete modalità di applicazione relativamente al numero dei lavoratori nei cui confronti verrà applicata la clausola ed in secundis l'inquadramento e il trattamento economico applicabili» rinvenibili nella documentazione presentata dalla stessa in gara.

Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della Stazione Appaltante durante l'esecuzione del contratto. L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel capitolato tecnico, art.22.

Si precisa che tale informazione è riportata a titolo puramente indicativo in quanto il dato aggiornato e definitivo del personale impiegato verrà comunicato all'appaltatore al momento della stipula del contratto.

Si precisa, tuttavia che è consolidato l'orientamento in base al quale deve consentirsi un'applicazione elastica e non rigida della clausola sociale, per contemperare l'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto con la libertà d'impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell'appalto (Cons. St., sez. V, 1 agosto 2023 n. 7444).

Pertanto non sussiste l'obbligo di riassorbimento del personale in questione laddove il concorrente sia già in possesso di una propria struttura in grado di gestire autonomamente tale funzionalità, così declinando l'obbligo in modo da renderlo compatibile con le esigenze imprenditoriali. **(CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - SENTENZA 25 gennaio 2024 N. 807)** Le stesse Linee Guida Anac n. 13 prevedono che *“il riassorbimento del personale è imponente nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assunto”*.

11. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, l'operatore aggiudicatario, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, deve costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione denominata **“garanzia definitiva”** pari al 5% dell'importo contrattuale (valore della Concessione quale risultante dal PEF dell'aggiudicatario) in favore della Concedente a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall'art. 106 del Codice

Ai sensi dell'art.117 comma 3 del Codice, la cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia definitiva è costituita:

- mediante “bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente”: la cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto Banca Intesa S.p.A. – IBAN IT 70 T 03069 13408 100000046059 - beneficiario: <AST Macerata – Via Domenico Annibali n. 31/L – Fraz. di Piediripa – 62100 Macerata
- a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 106, comma 2 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 106, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/imprese.jsp/HomePage.jsp>

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico deve presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La **garanzia fideiussoria**, dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto della garanzia come definito nello schema di tipo di garanzia fideiussoria, <specificando altresì l'oggetto della gara per cui è prestata, il/i C.I.G.;
- 2) contenere espressa menzione <<del soggetto garantito/beneficiario: <AST Macerata – Via Domenico Annibali n. 31/L – Fraz. di Piediripa – 62100 Macerata>>;
- 3) In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

- 4) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n.193 del 16 settembre 2022, pubblicato in G.U. n.291 del 14/12/2022, in vigore dal 29 dicembre 2022, con particolare riferimento ai contenuti previsti nell'Allegato A) nello schema tipo 1.1, denominato "Garanzia fideiussoria provvisoria" e schema tipo 1.1.1. denominato Garanzia Fideiussoria costituita da più garanti;
- 5) avere una efficacia ed una durata della garanzia a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto;
- 6) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia del garante ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d. la rinuncia del garante ad eccepire alla stazione appaltante il mancato pagamento del premio/commissione;
 - e. il foro competente determinato ai sensi dell'art.25 del codice di procedura civile in caso di controversia fra Garante e stazione appaltante.

La cauzione definitiva dovrà essere trasmessa entro i termini e con le modalità indicate dalla stazione appaltante con apposita richiesta.

L'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di richiedere anticipatamente all'aggiudicatario una bozza non perfezionata di cauzione definitiva al fine di:

- verificarne la corrispondenza dei contenuti con quanto prescritto dal DM n.193 del 16 settembre 2022 e dal presente disciplinare di gara;
- richiedere l'eventuale integrazione/modifica al contenuto della bozza;

assentirne il perfezionamento, richiedendone la costituzione e la presentazione entro un termine espressamente indicato, comunque, non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

12. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo da effettuarsi presso il P.O. di Macerata e le strutture ove sono destinati i distributori, è FACOLTATIVO.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo, previo appuntamento da concordare con l'Amministrazione, alla presenza di un Referente della SA.

Il sopralluogo è finalizzato alla mera presa visione dei locali; pertanto, durante il sopralluogo, non saranno forniti chiarimenti riguardanti l'oggetto della concessione, l'interpretazione dei documenti di gara e le modalità di partecipazione alla procedura, fatta salva la possibilità di:

- effettuare misurazioni ai fini della predisposizione del progetto tecnico;
- effettuare fotografie dei locali, anche in dettaglio;
- ottenere informazioni inerenti esclusivamente dettagli tecnici/impiantistici indispensabili alla predisposizione del progetto e all'allaccio delle attrezzature.

Eventuali richieste di chiarimenti riguardanti la procedura di gara non potranno essere poste durante il sopralluogo ma dovranno pervenire alla Stazione appaltante esclusivamente con le modalità indicate al punto 2.2 del presente disciplinare. Le risposte saranno pubblicate in tempo utile nella Piattaforma Mepa.

Ai fini della pianificazione del calendario delle visite e di consentire la proposizione di richieste di chiarimenti, la richiesta di sopralluogo deve pervenire **entro il giorno _____**, tramite la sezione Comunicazioni del Mepa e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 1 giorno di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non

ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio. In caso di consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

13. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **165,00 €** secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC del 30/12/2024, n. 598 al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato della concessione comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione prevista ai successivi paragrafi del presente disciplinare di gara, dovrà pervenire mediante utilizzo della piattaforma Mepa di Consip, a pena di esclusione, **entro e non oltre il termine perentorio indicato nella RDO**.

La piattaforma Mepa prevede il caricamento e l'invio dell'offerta contenente le seguenti Tipologie documentali:

- a. "Documentazione amministrativa"
- b. "Documentazione tecnica".
- c. " Offerta economica".

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti tecnici non riferiti all'offerta economica che consentano il ricostruire la complessiva offerta economica, costituirà **causa di esclusione**.

Saranno escluse, comunque, le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte: si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Amministrazione, informata tempestivamente di tale situazione

dall'operatore economico interessato, adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi del Codice, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E' consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva comunicazione attraverso il Portale Mepa.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte DIGITALMENTE dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega scansione di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre **deve essere in lingua italiana** o, se redatta in lingua straniera diversa dall'inglese, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice accompagnata dalla dichiarazione, resa dal concorrente, di totale accettazione della traduzione in lingua italiana del/i documento/i prodotto in gara, nella piena consapevolezza che in caso di contrasto tra testo in lingua inglese e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, rinunciando espressamente a qualsiasi eccezione concernente presunte infedeltà della traduzione. L'Amministrazione ha predisposto al riguardo apposita modulistica denominata "Facsimile dichiarazione accettazione traduzione documento in lingua straniera" che si allega al presente disciplinare.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti (es. *certificati ISO, certificazioni CE....*), *pubblicazioni, ricerche scientifiche e relativi abstract...*; eventuali depliant illustrativi non disponibili in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti, si applica l'art. 101, comma 1 lett b) del Codice.

Nel caso di partecipazione alla procedura in forma associata la mandataria utilizza ed opera sulla piattaforma Mepa come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e quindi a presentare offerta. A tal fine le imprese mandanti partecipanti al raggruppamento temporaneo costituito o costituendo ed al consorzio devono sottoscrivere un'apposita dichiarazione con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'offerta unica e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.

Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al raggruppamento temporaneo costituito o costituendo o consorzio, ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti alla procedura che transitano attraverso la piattaforma, eleggono domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto dall'impresa mandataria al momento della registrazione sulla piattaforma

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere integrate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente il termine massimo di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa contiene le dichiarazioni generali, le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

16.1 Dichiarazioni generali

La Dichiarazione sostitutiva denominata "Mod. dichiarazioni generali" è redatta, secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante (**allegato B1**) e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni in esso richieste.

La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto idoneo ad impegnare l'operatore economico.

La domanda è sottoscritta:

- Dal concorrente che partecipa in forma singola
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti o GEIE, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) scansione di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".

16.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

1. Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
2. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.3 Documento di gara unico europeo

In linea con quanto disposto dall'art. 85 del nuovo Codice degli Appalti (D.lgs 36/2023) e in conformità a quanto previsto nel comunicato del Mit del 30 giugno 2023 sul tema, Acquisti in rete rende disponibile il **nuovo strumento eDGUE** per la predisposizione del Documento di Gara Unico Europeo in formato nativamente digitale (nella Piattaforma Mepa - sezione Wiki - sono presenti le indicazioni per la compilazione del eDGUE: https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Documento_di_Gara_Unico_Europeo)

Il concorrente compila il **modello auto-dichiarativo** eDGUE con il quale l'operatore economico dichiara il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; la compilazione del eDGUE è effettuata attraverso la **piattaforma di approvvigionamento digitale** conformemente alle specifiche tecniche emanate da AgID (<https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/procurement/documento-gara-unico-europeo>): attraverso la funzione eDGUE di Acquisti in rete la stazione appaltante predispone il format di eDGUE da includere nella documentazione di gara e l'operatore economico può compilare il eDGUE da inserire in fase di partecipazione alla procedura.

Si precisa che il sistema permette di scaricare i due formati pdf. e xml: **l'operatore dovrà allegare alla documentazione amministrativa entrambi i formati firmati digitalmente.**

Si ricorda che ciascun soggetto che compila il eDGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di agli artt. 94 e 95, del Codice, secondo l'apposito modello predisposto dalla stazione appaltante denominato "All B1 Modulo dichiarazioni generali".

Il eDGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

Le dichiarazioni rese nel Documento Unico di Gara Europeo ed i documenti possono essere oggetto di richieste da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art.91, comma 5, del Codice.

16.4 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

16.4.1 Dichiarazioni integrative (Allegato B2 Modulo dichiarazioni integrative)

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. Dichiaro di aver presentato su apposita modulistica i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ovvero di aver indicato la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
4. accetta il patto di integrità/protocollo di legalità approvato da ASUR con determinazione Asur DG n.697 del 21-11-2016, consultabile al link: www.asur.marche.it, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", voce "Patto di integrità", dichiarando di aver preso visione del patto medesimo ed obbligandosi al pieno rispetto di quanto ivi previsto (art. 1, comma 17, della L. 190/2012);
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, con determinazione Asur DG n.759 del 21-11-2014, reperibile nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Atti Generali", voce "Codice disciplinare e di condotta" e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

[in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della L. 190/2012]

6. Con riferimento al requisito di ordine generale relativo all'iscrizione nelle white list (elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa) istituito presso la Prefettura, ai sensi dell'art.1, comma 53, della L.190/2012 dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) **OPPURE** dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list);

[Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]

7. **si impegna/si impegnano** ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. **dichiara ai** fini della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni i propri mezzi di comunicazione;
9. prende atto che l' "accesso agli atti", verrà consentito dalla stazione appaltante secondo le disposizioni del Codice, art. 35 e 36, fatte salve le disposizioni in materia di documenti eo/parti di documenti coperti da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del Codice. Si rimanda a quanto contenuto nel paragrafo "Offerta

tecnica”.

10. **presta** il consenso al trattamento dei dati personali, anche con mezzi informatici, da parte della stazione appaltante, in conformità al D.lgs. 196/03 e s.m.i., al regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27-04-2016 “regolamento generale sulla protezione dei dati”, e riconosce e accetta, in caso di aggiudicazione, qualora l’oggetto contrattuale comporti il trattamento di dati personali per conto dell’ AST MACERATA, di essere designato con apposito atto di nomina da firmare unitamente al contratto di appalto quale Responsabile esterno del Trattamento dei dati nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016(GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, specialmente in riferimento alle disposizioni di cui all’art. 28 GDPR.

16.4.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

12. dichiarazione di subappalto, secondo il modulo predisposto dalla stazione appaltante, avendo cura di specificare la/le attività oggetto di subappalto, eventualmente la quota (percentuale) subappaltata, l’eventuale ricorso al subappalto necessario, nel caso in cui il concorrente risulti sprovvisto dei requisiti di idoneità professionale, speciali, di esecuzione per una o più prestazioni secondarie oggetto di subappalto;
13. in caso di ricorso all’avvalimento, Contratto di avvalimento, in originale o copia autentica; a pena di nullità, il contratto di avvalimento deve contenere l’esplicita indicazione di mezzi, delle risorse, altri elementi dell’apparato organizzativo messi a disposizione dall’impresa ausiliaria con appropriato grado di determinatezza o determinabilità;
14. Dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e, nel caso in cui siano messi a disposizione titoli di studio e professionali o esperienze professionali pertinenti, dichiarazione di impegno ad eseguire direttamente i lavori o i servizi per cui suddetti titoli o esperienze professionali pertinenti sono richiesti. L’Amministrazione ha predisposto allo scopo apposita modulo denominato “All B 5 Avvalimento – Modulo dichiarazione sostitutiva dell’impresa ausiliaria”, che si allega al presente disciplinare di gara;
15. estratto del Documento di Valutazione dei rischi con l’indicazione degli accorgimenti adottati per la sicurezza dei lavoratori e DUVRI PRELIMINARE DI GARA sottoscritto per accettazione;
16. documento attestante il versamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

16.4.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 12

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- **EVENTUALE, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:** copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, potrà essere resa nella apposita sezione dell’**All B 1 Modulo dichiarazioni generali**).

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- **EVENTUALE, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:** atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

La dichiarazione in cui si indica le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati, potrà essere resa nella apposita sezione dell’**All B 1 Modulo dichiarazioni generali**).

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

Potrà essere resa nella apposita sezione dell’**All B 1 Modulo dichiarazioni generali**, la dichiarazione attestante:

- a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- **EVENTUALE, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:** copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

Potranno essere rese nell'**All B 1 Modulo dichiarazioni generali**, le seguenti dichiarazioni:

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- **EVENTUALE, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Potrà essere resa nella apposita sezione dell'**All B 1 Modulo dichiarazioni generali**, la dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **EVENTUALE, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **EVENTUALE, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Potranno essere rese nella apposita sezione dell'**All B 1 Modulo dichiarazioni generali**, le dichiarazioni di ciascun concorrente aderente al contratto di rete contenenti le seguenti informazioni:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.17.

17. OFFERTA TECNICA

Il concorrente dovrà presentare la seguente documentazione tecnica:

1)(**obbligatorio**) **Relazione tecnica, a pena di esclusione**, ove viene descritta e riassunta la composizione tecnica dell'offerta conformemente alle richieste di capitolato, in termini di gestione del servizio, personale impiegato, manutenzione....; **la Ditta dovrà evidenziare nella propria proposta tecnico-organizzativa gli aspetti riferiti ai criteri di valutazione indicati nell'Allegato A.1 Criteri di valutazione indicandone espressamente il riferimento.**

2) Relazione CAM di cui al decreto del 9 aprile 2025, recante «Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili».

- per ogni **criterio di minima** descritto nel capitolato tecnico l'offerente descrive le scelte adottate e le verifiche di conformità, allegando la relativa documentazione;
- per ogni criterio ambientale descritto nel capitolato tecnico quale **elemento premiale** (All A1 criteri di valutazione), l'offerente descrive le scelte adottate, allegando la relativa documentazione

Il rispetto di tutti i requisiti è verificato in sede di esecuzione contrattuale.

Si richiede, pertanto, di organizzare le relazioni sopra richieste in modo da rendere facilmente identificabili le caratteristiche richieste dai parametri di attribuzione dei punteggi relativi alla qualità; nello specifico le stesse dovranno essere organizzate in paragrafi e sottoparagrafi corrispondenti a quelli di cui alla tabella Criteri di valutazione.

Le relazioni dovranno essere presentate, con un indice riassuntivo e non dovranno superare le 30 pagine (formato A4), numerate progressivamente.

2) depliant illustrativi, elaborati grafici e schede tecniche dei distributori a corredo della relazione tecnica;

3) (**obbligatorio**) **progetto di assorbimento** atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico) qualora non sia stato ottemperato in maniera sostanziale e dettagliata a detto obbligo con dichiarazione espressa contenuta in altra documentazione presentata dal concorrente;

4) In caso di avalimento premiale: contratto di avalimento.

5) Dichiarazione di equivalenza delle tutele, con eventuale documentazione probatoria, nel caso si dichiari l'adozione di un CCNL diverso da quello indicato nel presente Disciplinare;

La DOCUMENTAZIONE TECNICA, deve essere compilata avendo cura di **FIRMARLA DIGITALMENTE**.

La carenza sostanziale della documentazione tecnica di cui ai punti 1 e 3 presentata dalle concorrenti, comporta **l'esclusione dalla gara**. Le ditte concorrenti potranno essere invitate a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica.

L'offerta tecnica deve rispettare le **caratteristiche minime** stabilite nel Capitolato Tecnico, **pena l'esclusione dalla procedura di gara**, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 e al relativo allegato II.5 del Codice.

La **commissione giudicatrice** potrà invitare le ditte concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica.

La documentazione tecnica deve essere priva, **a pena di esclusione dalla gara**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) che consenta di ricostruire l'offerta economica.

L'offerta Tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante:

- dell'impresa singola;

- di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./ Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- dal Legale Rappresentante dell'Impresa mandataria ovvero del Consorzio, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di In caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio stabile.

Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un soggetto differente dal Legale Rappresentante deve essere allegata copia scannerizzata della procura autenticata con atto notarile e firmata digitalmente.

La mancata dichiarazione di conformità della copia semplice di un documento o di una certificazione o pubblicazione non comporta l'esclusione della gara, riservandosi la stazione appaltante di richiedere in ogni fase della presente procedura di affidamento di esibire/trasmettere l'originale o copia conforme dell'originale.

Segreti tecnici e commerciali

L'Operatore Economico concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (art. 35 D. Lgs. n. 36/2023).

In base a quanto disposto dall'art. 35 comma 4 lett.a del D.Lgs. 36/2023, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente.

L'Operatore Economico ha l'onere di allegare a Sistema una dichiarazione in formato elettronico firmata digitalmente denominata “SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI”, nella Sezione Offerta Tecnica, contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza (e quindi le specifiche delle sezioni con indicazione anche della loro collocazione - es: nr. pagina - della parte dell'offerta che si richiede di oscurare), accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

La Stazione Appaltante si riserva di imporre all'Operatore Economico concorrente condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

Ai fini di agevolare l'ostensione dei documenti come previsto dal Codice nell'ambito dell'accesso agli atti di gara, il Concorrente dovrà allegare anche una copia del/i documento/i ove sono contenuti eventuali segreti tecnici e commerciali coperti da segretezza già oscurati nelle parti interessate.

18.OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica del concorrente è costituita da:

- offerta economica** (1) – firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della impresa candidata – redatta secondo modalità e ritualità descritte e disciplinate dal sistema Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione / RDO.
- Offerta economica compilata dall'Operatore Economico (2) denominato **All.D - Modulo Offerta Economica di dettaglio** - firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o procuratore - per fornire gli elementi di dettaglio economico della proposta offerta in base al facsimile all'uopo redatto.

Si precisa che:

- **l'OFFERTA ECONOMICA predisposta secondo il modello redatto dalla stazione appaltante** allegato al presente disciplinare dovrà contenere i seguenti elementi:
 - **canone annuo per distributore offerto**, espresso in cifre, con l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, per lo svolgimento del servizio come richiesto nel capitolato di gara;
 - **canone annuale offerto per tutti i distributori** espresso in cifre, con l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, per lo svolgimento del servizio come richiesto nel capitolato di gara;
 - **CANONE OFFERTO PER SEI ANNI per tutti i distributori** espresso in cifre, con l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, per lo svolgimento del servizio come richiesto nel capitolato di gara;
 - **Rialzo offerto sulla base d'asta, espresso in percentuale (rispetto al canone a base d'asta) al massimo 2 cifre decimali**, espresso in cifre, con l'arrotondamento alla seconda cifra decimale;

In sintesi la proposta **effettuata sul sistema del Mercato Elettronico** con cui l'operatore economico invitato formulerà la propria offerta dovrà pertanto essere composta da:

1. offerta complessiva canone per SEI ANNI per tutti i distributori che sarà considerato per l'aggiudicazione dell'appalto immettendola a sistema;

2. dettaglio economico da inviare in allegato firmato digitalmente alla proposta utilizzando il modello di documento "**Allegato D - Modulo Offerta Economica di dettaglio**"

La redazione dei 2 schemi di offerta economica (n. 1 proposto/richiesto dal sistema MEPA – n. 2 proposto/richiesto da questa SA,) dovranno essere redatti in **piena coerenza tra loro (nella forma e nei contenuti)**.

In caso di discordanza la stazione appaltante prende per valido l'importo del canone offerto inserito nel campo della piattaforma MePa.

In caso di discordanza- all'interno dell'allegato D- tra l'importo complessivo inserito per i sei anni per tutti i distributori richiesti e il canone annuale offerto a distributore verrà considerato ai fini dell'aggiudicazione l'importo complessivo inserito per i sei anni ricalcolando il canone a distributore sulla base dello stesso.

Si precisa che l'importo considerato per l'affidamento è l'offerta complessiva del canone per SEI ANNI per tutti i distributori sull'importo posto a base di gara. Sono inammissibili, e saranno pertanto **escluse**, le offerte economiche formulate in ribasso.

c) **Piano Economico Finanziario** (anche **PEF**): i concorrenti dovranno includere, nella busta contenente l'offerta economica, un Piano Economico Finanziario; questo rappresenta, a supporto dell'offerta economica presentata, gli elementi essenziali di carattere economico e finanziario inerenti gli investimenti necessari alla gestione del servizio.

Tale Piano Economico Finanziario dovrà definire i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione, compresi, a titolo esemplificativo:

1. i costi previsti
2. i ricavi presunti
3. i costi di gestione, declinati per singola voce
4. gli ammortamenti
5. il costo del personale
6. l'utile d'impresa

La differenza tra ricavi e costi stimati (comprensivi del canone) non potrà essere inferiore a 0.

Si precisa che il PEF dovrà altresì essere coerente con quanto riportato nel modulo dell'offerta economica. In caso di discordanza prevale il modulo dell'Offerta economica.

L'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante:

- dell'impresa singola;
- di tutte le Imprese raggruppande/consorzianti, in caso di R.T.I./ Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- dal Legale Rappresentante dell'Impresa mandataria ovvero del Consorzio, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio stabile.

Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un soggetto differente dal Legale Rappresentante deve essere allegata copia scannerizzata della procura autenticata con atto notarile e firmata digitalmente.

Il termine di **VALIDITA' E DURATA** dell'offerta economica sarà esclusivamente quello indicato nella sezione "riepilogo" di cui alla RDO, non inferiore a 180 giorni.

Saranno ritenute nulle:

- le offerte espresse in modo indeterminato e quelle formulate con semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri che determinino incertezza assoluta sul contenuto della stessa;
- le offerte parziali, incomplete o non compilate correttamente nel caso in cui determinino incertezza assoluta sul contenuto della stessa;
- le offerte per persona da nominare;
- le offerte condizionate e/o sottoposte a qualsiasi riserva;
- le offerte (ancorché regolarmente firmate) non sottoscritte dal legale rappresentante o da altra persona legittimata ad impegnare il concorrente.

Non potrà essere presentata più di una offerta. L'offerta, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, decreto legislativo n. 36/2023, si intende irrevocabile.

La presentazione dell'offerta da parte della impresa concorrente, determinerà *ipso facto*:

- l'accettazione di tutte le condizioni contenute nei documenti di gara;
- l'assunzione, a proprio carico, di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e l'ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro (ivi compresi gli oneri per la sicurezza interni, cd. *oneri aziendali*) e costi del personale.

Con la presentazione dell'offerta e in caso di aggiudicazione l'operatore economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente a eseguire il servizio, in conformità a quanto indicato nell'Offerta tecnica e nell'Offerta economica.

19.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il Contratto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Dlgs 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica (PT)	80
Offerta Economica (PE)	20
Totale (Ptotale)	100

L'attribuzione del punteggio avverrà da parte di una commissione giudicatrice, nominata dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. n.36/2023, sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi appresso indicati, sulla base del maggiore punteggio attribuito in ragione degli elementi inseriti da parte dei singoli concorrenti.

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (Ptotale) più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio "Punteggio Tecnico" (PT) ed il punteggio relativo al criterio "Punteggio Economico"

(PE), secondo la formula: **Ptotale = PT + PE**

19.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica pari a complessivi 80 punti su 100, è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione predeterminati nella "Tabella Criteri di Valutazione dell'offerta tecnica" presente nell'Allegato A1.

19.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Relativamente al canone di concessione, verrà assegnato il punteggio massimo (20 punti) all'offerta che presenterà il canone complessivo per anni 6 per tutti i distributori richiesti più alto rispetto a quello posto a base di gara indicato nel presente disciplinare. Alle altre offerte il relativo punteggio sarà attribuito in base alla formula seguente (con arrotondamento alla seconda cifra decimale):

$$P_i = 30 * \left(\frac{C_i}{C_{max}} \right)^\alpha$$

dove:

P_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo

C_i = canone espresso in cifre offerto dal concorrente i-esimo;

C_{max} = canone espresso in cifre dell'offerta più conveniente;

α = 0,5

Prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario.

19.3 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$

dove

P_i = *punteggio concorrente i;*

C_{ai} = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;*

C_{bi} = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;*

.....
C_{ni} = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*

P_a = *peso criterio di valutazione a;*

P_b = *peso criterio di valutazione b;*

.....
P_n = *peso criterio di valutazione n.*

(Riparametrazione finale) Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra offerta tecnica ed offerta economica, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo di 80/100, tale punteggio viene riparametrato, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto il massimo punteggio previsto per l'offerta tecnica e attribuendo alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente tramite la seguente formula: [(punteggio assegnato al concorrente da riparametrare/punteggio assegnato al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto) X punteggio massimo previsto per l'offerta tecnica)].

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Lo svolgimento delle operazioni di gara avverrà nel rispetto delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, attraverso il percorso obbligato.

Fase 1 – Amministrativa (Apertura Documentazione Amm.va)

Si procederà in seduta telematica all'apertura e verifica della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA a corredo dell'offerta e si ammetteranno al proseguo del procedimento le ditte che avranno inviato i documenti richiesti nei modi stabiliti dalla documentazione di gara.

Il RUP eventualmente assistito da uno o più collaboratori, procederà, nella prima seduta:

- ad aprire la busta digitale A contenente la documentazione amministrativa di ciascun concorrente;
- a visualizzare e prendere atto dell'elenco della documentazione amministrativa presentata;

Successivamente, in una o più sedute riservate, si procederà:

- ad esaminare il contenuto della singola documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e redigere apposito verbale delle attività svolte;
- ad attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13;
- a verificare eventualmente quanto trasmesso dai concorrenti in sede di soccorso istruttorio, entro il termine perentorio fissato, redigendo apposito verbale dei relativi esiti;

Fase 2 – Amministrativa (Pubblicazione e Comunicazione Esito Verifica Documentazione Amm.va Ammissione/Esclusione)

In seguito della verifica della documentazione presentata relativa al possesso dei requisiti il RUP procederà ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 90, comma 1 lett. d), del Codice.

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede l'obbligo di pubblicità delle sedute per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti potranno ricevere comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 91, comma 5, del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi dell'art.24 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE ovvero interpellando le Amministrazioni detentrici delle informazioni oggetto di verifica.

Fase 3 – Commissione Giudicatrice

La commissione giudicatrice (di seguito anche "Commissione") è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, secondo i criteri di cui alla determina DG ASUR n.663 del 02.11.2016. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 e all'art. 16 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della Commissione e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" del profilo di committente, SEZ. "Bandi e Contratti". La Commissione, che è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche e della verifica dell'adeguatezza e sostenibilità del Piano economico-finanziario allegato alle offerte economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale

Fase 4- Tecnica (Valutazione dell'Offerta Tecnica)

Il RUP, in seduta telematica, procederà all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica (busta B) ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare

In una o più sedute riservate, o lavorando da remoto mediante un canale telematico che assicuri la riservatezza delle comunicazioni, la Commissione Giudicatrice procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche assegnando i relativi punteggi attraverso l'applicazione dei criteri e delle formule indicati nella documentazione di

gara con particolare riferimento al presente disciplinare.

Fase 5 – Economica.

Successivamente, in esito alla valutazione della Commissione Giudicatrice, il RUP procederà all'apertura delle offerte economiche delle ditte ammesse. Nella medesima seduta telematica, il RUP renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:

- a) i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche già riparametrati;
- b) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- c) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, le offerte dei concorrenti. La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

Prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario.

La Commissione giudicatrice può richiedere al concorrente la presentazione di chiarimenti in merito alle componenti specifiche del piano economico finanziario al fine di verificarne l'adeguatezza e sostenibilità.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Il sistema provvederà alla stesura della graduatoria o in caso di malf funzionamento del sistema la graduatoria sarà redatta e comunicata dall'Amministrazione.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il canone offerto e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta a mezzo Piattaforma Mepa. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio attraverso la sezione Comunicazioni di Mepa.

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche alle singole voci dell'offerta stessa e ad altri elementi, possa apparire anomala, anche rispetto al Piano economico-finanziario che deve essere obbligatoriamente presentato unitamente all'offerta economica.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anomala, il RUP, avvalendosi anche della commissione giudicatrice o di altri tecnici di supporto, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il responsabile della fase di affidamento può richiedere al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il responsabile della fase di affidamento, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il responsabile della fase di affidamento esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Nell'eventualità che la migliore offerta sia esclusa per anomalia, si procederà allo scorrimento della graduatoria senza ricalcolo dei punteggi.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, si provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione per il concorrente risultato primo in graduatoria, costituisce una situazione meramente provvisoria e subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione dell'aggiudicazione da parte dell'organo competente della Stazione Appaltante.

Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva il diritto: (i) di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea, (ii) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, (iii) di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente, senza procedere ad alcuna forma di remunerazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'aggiudicatario in relazione a quanto richiesto riguardante la stabilità occupazionale.

Ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo al miglior offerente, la SA dispone l'aggiudicazione che è immediatamente efficace.

L'aggiudicatario dovrà far pervenire la seguente documentazione e comunicazioni, nel termine **di 15 (quindici)** giorni solari dal ricevimento della richiesta la Stazione Appaltante:

- a) una cauzione definitiva, come stabilito negli atti di gara
- b) Comunicazione del Referente, Responsabile dell'appalto per l'Operatore Economico, al quale l'Amministrazione, nella persona del R.U.P. o del D.E.C. o degli assistenti tecnici, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali.
- c) per le imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, comunicazione della nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n. 633/72.
- d) (in caso di RTI): atto di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese completo di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo; tale mandato deve contenere espressamente il riferimento all'art.68 del d.lgs. n.36/2023 riportandone le relative prescrizioni e deve risultare da scrittura privata autenticata notarile;
- e) (in caso di consorzi – associazioni – onlus): atto costitutivo, statuto, libro soci e ogni altra documentazione (es. delibere di integrazione) dai quali devono risultare espressamente i nominativi dei soggetti che ricoprono cariche sociali, completi di data e luogo di nascita e codice fiscale, nonché la composizione societaria con relativa quota;
- f) Dichiarazione indicante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;
- g) POLIZZA ASSICURATIVA contro rischi inerenti la gestione del servizio - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) - per danni derivanti a persone e cose conseguenti ad eventi lesivi che dovessero verificarsi per fatti propri dell'appaltatore o dei suoi coadiutori o dipendenti, che assicuri pertanto la copertura dei rischi per danni arrecati a terzi derivanti dallo svolgimento dell'attività oggetto di affidamento e di quant'altro ricompreso nel presente capitolato tecnico prestazionale e/o comunque ascrivibile alla responsabilità dell'appaltatore nell'esercizio delle attività connesse al presente affidamento stesso;

Il mancato invio di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca della aggiudicazione.

La Stazione Appaltante si riserva, in ogni momento, di procedere a verificare d'ufficio, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall'Operatore Economico, in sede di presentazione dell'offerta.

L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della documentazione richiesta nel termine fissato è condizione essenziale per la stipula del Contratto.

Qualora l'Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, la Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione della gara alla seconda concorrente classificata.

L'esecuzione del contratto potrà avere inizio anche nelle more della stipula del contratto. Il contratto verrà stipulato con le modalità previste dall'articolo 18 del Codice.

Tutte le spese e le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla procedura ed alla stipulazione del contratto di appalto saranno a carico della ditta aggiudicataria.

22. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016. Con la partecipazione alla presente procedura di affidamento ciascun concorrente autorizza, ai sensi del regolamento UE 2016/679, l'AST MACERATA ad inserire e conservare in archivio elettronico e/o cartaceo i dati personali conferiti per lo svolgimento della procedura di evidenza pubblica, l'affidamento e l'eventuale stipula ed esecuzione del contratto, essendo a conoscenza che:

- i dati verranno trattati dall'AST MACERATA per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali;
- i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario all'affidamento e, in caso di aggiudicazione, fino al momento in cui acquisterà carattere definitivo il certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione o, in caso di contenzioso, fino alla esecuzione del provvedimento definitivo dell'autorità giurisdizionale;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario all'affidamento, eventuale stipula ed esecuzione del contratto;
- in relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
- potranno venire a conoscenza dei dati personali, i dipendenti e/o i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come ad esempio, servizi tecnici); i dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda ovvero di provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di dati personali;
- i diritti in materia di dati personali potranno essere esercitati inviando apposita nota all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'AST MACERATA, all'attenzione dei responsabili del trattamento dei dati personali.
- Ciascun concorrente riconosce e accetta di essere designato, in caso di aggiudicazione, qualora l'oggetto contrattuale comporti il trattamento di dati personali per conto dell'AST MACERATA, quale Responsabile esterno del Trattamento dei dati nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, specialmente in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 28 GDPR. In tale ultimo caso, unitamente al contratto da firmare, all'aggiudicatario sarà richiesto di sottoscrivere anche l'atto di designazione a responsabile esterno del trattamento dati personali
- Il Data Protection Officer dell'AST è Dott.ssa Adriana Carradorini designata ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016, art. 37 par.1 ed in conformità alla determina n.. 329/AST_MC del 31/03/2023;
- Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
- Trova applicazione quanto previsto dall'art.29 del Codice in materia di pubblicazione degli atti di gara in combinato disposto con l'art.7bis, comma 4, del D.lgs. 33/2013 il quale prevede che "nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione".

23. CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

L'aggiudicazione sarà immediatamente valida ed operante per l'aggiudicatario, comportando il sorgere dell'obbligo

di garantire il servizio, mentre sarà vincolante per la stazione appaltante solo dopo la stipula del contratto.

Ove in seguito alle verifiche espletate dalla stazione appaltante, risulti che il concorrente primo in graduatoria abbia reso dichiarazioni mendaci o non sia in possesso dei requisiti attestati, ferme restando le sanzioni amministrative e penali previste dalla legge ed il risarcimento del danno, non si procederà all'aggiudicazione. In tale evenienza il servizio sarà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria (Scorrimento Graduatoria) a seguito di esito positivo della verifica dei requisiti.

Si precisa inoltre che la Stazione Appaltante può procedere, in qualsiasi fase della procedura, ad accertamenti d'ufficio circa i requisiti documentati dalle imprese con dichiarazioni sostitutive.

Qualora dagli accertamenti in questione emergano dichiarazioni false, l'Amministrazione, salvi gli adempimenti previsti dalla legge penale, provvede, in conformità all'ordinamento vigente, alla revoca degli atti eventualmente già adottati a favore dell'operatore economico.

Qualora, a seguito delle verifiche effettuate, la Stazione Appaltante accerti che le imprese concorrenti abbiano fornito false dichiarazioni, darà avvio al procedimento di esclusione dalla gara, nonché agli altri adempimenti di legge.

24. ULTERIORI PREROGATIVE DI SALVAGUARIA DELLA STAZIONE APPALTANTE

La nullità di una delle clausole non comporta nullità del contratto.

Nel caso di notizia o di presa d'atto di irregolarità, l'ente potrà non ripetere l'intera gara previo, annullamento dell'atto irregolare, ma potrà scegliere di riprendere il procedimento dal punto in cui si è verificato l'errore.

L'operatore economico rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Stazione Appaltante e/o da terzi autorizzati, in particolare, nel caso in cui in base a disposizioni dell'AST Macerata sia necessario introdurre delle variazioni nelle modalità di svolgimento del servizio, l'operatore economico si obbliga a rispettarle.

Si ricorda che per la stazione appaltante è vincolante solo quanto è stabilito nella documentazione di gara e nelle comunicazioni fornite per iscritto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di:

- **(riserva di aggiudicazione anche in caso di 1 sola offerta valida)** non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché la stessa risulti congrua;
- **(riserva di annullare, sospendere e/o non aggiudicazione)**
 - sospendere la procedura o di non aggiudicare di aggiudicare anche parzialmente la fornitura/servizio o sua parte laddove ricorrano ragioni di pubblico interesse, che saranno adeguatamente motivate, alla luce e nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione, nonché dei principi di diritto comune in materia contrattuale;
 - sospendere la procedura o non aggiudicare, aggiudicare parzialmente la fornitura laddove ricorrano ragioni di pubblico interesse, incluso il prezzo ritenuto eccessivamente oneroso, anche in riferimento ai prezzi di riferimento pubblicati (ai sensi legge 111/2011 s.m.i.), o alla possibilità di adesione a Convenzioni Regionali e/o Consip;
 - in caso di prezzi superiori rispetto a quelli contenuti in eventuali convenzioni nazionali di Consip o Centrale Regione Marche (SUAM) oppure rispetto a quelli di riferimento che l'autorità di controllo sui contratti pubblici renderà noti e disponibili; come prezzo massimo, nei Decreti Ministeriali 11/10/2007, 25/01/2008, 15/04/2008 ed eventuali successivi adottati ai sensi dell'art. 1 c.796, lettera v, della Legge n. 296/2006. In tali casi l'operatore economico interessato sarà tenuto ad accettare l'adeguamento delle quotazioni economiche a quelle presenti nella convenzione oppure al prezzo previsto dal Ministero. Il mancato adeguamento a tali condizioni comporterà l'impossibilità di sottoscrivere il contratto.
 - di annullare e/o revocare e/o aggiudicare anche parzialmente la procedura in ogni momento senza che l'operatore economico possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento;

In tutti i casi di recesso l'operatore economico rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a

quanto previsto dall'art. 1671 del Codice civile

Si applicano le condizioni generali stabilite da Consip per il BANDO di riferimento.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti sulla piattaforma Mepa , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice. Nella comunicazione di aggiudicazione di cui al comma 1, articolo 36 del Codice, la Stazione appaltante dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 36 del Codice, indicate dagli operatori economici ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a).

26 .TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 ss.mm. e si impegna altresì ad inserire analoga clausola nei contratti con eventuali subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi oggetto della presente procedura. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo delle Marche con sede in Ancona.

Allegati:

- Allegato B 1) Modulo dichiarazione sostitutiva relative al possesso dei requisiti di ordine generale;
- Allegato B 2) Modulo dichiarazioni integrative;
- Allegato B 3); Modulo accett traduzione
- Allegato B 4) Modulo dichiarazioni normativa antimafia
- Allegato B 5) Modulo dichiarazione di conformità
- Allegato B 6) Modulo dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria;
- Allegato B7) Modulo dichiarazione subappalto